

Legge regionale 08 marzo 2019 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.

Art. 10

(Modifiche alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018)

1. Alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018, con riferimento ai soli interventi sotto indicati, Missioni, Programmi, Titolo e Direzione centrale competente in essa individuati sono sostituiti dai seguenti:

N.INTERVENTO	Missione	Programma	Titolo	Direzione centrale competente
6	5	1	2	CULTURA E SPORT
25	5	1	2	CULTURA E SPORT
38	5	1	2	CULTURA E SPORT
45	9	1	2	AMBIENTE ED ENERGIA
54	5	1	2	CULTURA E SPORT
56	5	1	2	CULTURA E SPORT
66	5	2	2	INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
97	5	1	2	CULTURA E SPORT
102	5	1	2	CULTURA E SPORT
105	5	1	2	CULTURA E SPORT
106	5	1	2	CULTURA E SPORT
107	5	1	2	CULTURA E SPORT
111	5	1	2	CULTURA E SPORT